



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento del Signor

|                                     |          |            |
|-------------------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> GOLIA      | ALFREDO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> MAELLARO   | GIOVANNI | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> DI GENNARO | DARIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/>            |          |            |
| <input type="checkbox"/>            |          |            |
| <input type="checkbox"/>            |          |            |
| <input type="checkbox"/>            |          |            |

ha annesso la seguente

SENTENZA:

- sul ricorso n. 10208/13  
depositato il 19/12/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 278100-1008-2013 DOGANE  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 278100-1008-2013 DOGANE  
IMP

contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

proposto dal ricorrenti:  
PARAH S.P.A.

CORSO LEONARDO DA VINCI 50 21013 GALLARATE VA

difeso da:

ARMELLA AV. SARA E VALERIA BALDI  
PIAZZA DE FERRARI N.4/2 16121 GENOVA GE

difeso da:

ARMELLA AV. SARA E VALERIA BALDI  
PIAZZA DE FERRARI N.4/2 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 10208/13

UDIENZA DEL

29/01/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

Il Segretario

R.G.N. 10208/13

## OGGETTO DEL RICORSO : provvedimento irrogazione sanzioni doganali

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le ricorrenti società ~~ARMELLA~~ spa, entrambe rappresentante e difese dall'avv. Armella propongono tempestivo ricorso avverso il provvedimento di contestazione sanzioni n. 278100-1009-2013 del 9.10.2013 con il quale l'Agenzia delle Dogane ha irrogato la sanzione ex art.303, dpr 43/1973 per l'importo complessivo di € 20.128,75.

Tale atto di contestazione fa seguito ad un P.V.C con il quale sono stati accertati maggiori diritti doganali per € 778,67 di cui € 644,16 per dazi e € 134,51 a titolo di Iva.

Tale importo è stato versato dai ricorrenti.

L'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni è impugnato per i seguenti motivi:

-violazione dell'art. 303 c. 3 TULD per illegittima determinazione delle sanzioni: secondo quanto espressamente stabilito dal comma 3 del citato art. 303 le gravose sanzioni vi previste possono trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui la differenza tra i diritti complessivamente dovuti in base all'accertamento e quelli dichiarati superi il cinque per cento.

Nel caso in esame ciò non è avvenuto e la differenza riscontrata dall'Ufficio hanno riguardato quattro singoli (i singoli = partite di merci contraddistinte da diverse voci doganali) contenuti nella dichiarazione IM Z 47 65524 e, conclusivamente la differenza di dazi è stata di € 778,67 pari a circa il tre per cento.

Nel caso, dunque, non andava applicata la sanzioni irrogata ma quella prevista dal primo comma (da € 103 ad € 516); nel caso la Dogana ha irrogato la sanzione muovendo dall'assunto arbitrario secondo cui ogni singolo costituisce una dichiarazione.

Tale ricostruzione è illegittima in quanto contrasta con il disposto dell'art. 303 il quale, ai fini sanzionatori, prevede che i diritti di confine vanno valutati complessivamente in base all'accertamento.

Violazione dell'art. 10 dello Statuto e delle disposizioni fornite dalla stessa Agenzia delle Dogane le quali chiariscono che, per gli aspetti sanzionatori, deve farsi riferimento al TULD ossia il DPR 43/73 ossia all'art. 303 mentre la normativa comunitaria disciplina esclusivamente l'applicazione dei diritti doganali e non gli aspetti sanzionatori i quali sono demandati agli Stati membri.

-violazione dell'art. 7 d.lvo 472/97 per manifesta sproporzione della sanzione irrogata : il principio di proporzionalità è stato recepito dal reg. UE n.952/2013 il quale all'art.42 statuisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionali e dissuasive ( in tal senso anche la Corte di Cass. e la Corte di Giustizia )

In subordine si rileva come l'Ufficio abbia illegittimamente omissso l'applicazione dell'art. 12 relativo al concorso di violazione e continuazione in quanto, nel caso, l'Ufficio ha applicato il cumulo giuridico solo per i singoli 2 e 4 ed il cumulo materiale per i singoli 3 e 5; in tal caso la Dogana avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico per tutti gli accertamenti, e non il cumulo materiale, arrivando a sanzioni più favorevoli al contribuente.

Conclude con la richiesta di annullamento delle sanzioni; in subordine rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per manifesta illegittimità della norma di cui all'art. 303 con i principi di cui agli artt. 3.27, 53 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese.

Si è costituito l'Ufficio il quale ribadisce che l'applicazione delle sanzioni è avvenuta alla luce dell'art. 303 TULD in una con il principio contenuto nell'art. 198 delle DAC; che il principio della proporzionalità non risulta violato in quanto gli importi richiesti discendono direttamente dall'art. 303; l'art. 42 del regolamento 952 entrerà in vigore il 1.5.2016; il richiesto rinvio alla Corte Costituzionale appare inutile, infondato e quindi inammissibile.

Precisa che l'Ufficio ha operato con il cumulo materiale dei singoli 3 e 5 ovvero di quelli dove si è verificato un maggior debito tributario ed il cumulo materiale per i singoli 2 e 4 laddove non è stato riconosciuto un maggior debito di imposta.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria di spese.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alla violazione commessa dalle ricorrenti, ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia determinato le sanzioni pretese con modalità illegittime, in violazione proprio dell'invocato art. 303 TULD.

Invero, secondo le disposizioni del predetto articolo, al terzo comma, le sanzioni ivi previste possono trovare applicazione nel caso in cui la differenza tra i diritti doganali complessivamente dovuti in base all'accertamento e quelli dichiarati superi il cinque per cento.

Nel caso in esame la differenza di € 778,67 è pari al tre per cento.

E' evidente come nel caso non possono trovare applicazione gli scaglioni sanzionatori previsti dal terzo comma dell'art. 303 bensì la sanzione prevista dal primo comma.

Il richiamo che fa l'Ufficio alla norme doganali europee ( art. 198 reg. Ce 2454 /1993 ) vale per quanto riguarda il diritto sostanziale, ma per quanto concerne il sistema sanzionatorio lo stesso legislatore europeo lo ha demandato alle normative nazionali. Tale impostazione, peraltro, è stata precisata dalla stessa Direzione generale delle Dogane con circ. n. 308/1993.

In conclusione, ogni altra eccezione e/o deduzione disattesa, il Collegio ritiene che nel caso in esame andava applicata la sanzione di cui all'art. 303 1° comma e non già quella prevista dal terzo comma e, pertanto, l'atto sanzionatorio va annullato in quanto illegittimo.

La particolare questione interpretativa giustifica la compensazione delle spese di lite.

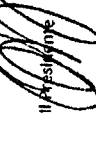
P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso come da motivazione.

Spese compensate.

Milano 29.1.2015

  
Il Presidente

  
Il Vice Presidente